



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO**



## ***REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI***

approvato con delibera del Consiglio di Istituto n° 195 del 21/11/2017

Dirigente: Daniela De Fazio  
Responsabile del procedimento: Anna Fenderico  
[Mail.coic84300d@istruzione.it](mailto:Mail.coic84300d@istruzione.it) pec [coic84300d@pec.istruzione.it](mailto:coic84300d@pec.istruzione.it)  
Tel. 031507349 – 031591280  
Sito web: [www.iccomorebbio.gov.it](http://www.iccomorebbio.gov.it)  
codice meccanografico: coic84300d – codice fiscale: 80012520138 – codice univoco: UF5SH7

## Premessa

---

L'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle Istituzioni scolastiche hanno consentito la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di realizzare le attività istituzionali e formative.

La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L. 27 dicembre 1997 n. 449, la quale, all'art. 43 dispone che *"al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni"*.

Il D.l. n. 44/2001 relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica, sancisce:

- art.33, c.2 che al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione;
- art.41 che è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

Pertanto

Vista la L. n. 449/1997 art. 43

Visto il D.l. n. 44/2001 artt. 33 e 41

**formalizza**

### **IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno dell'I.C.Como Rebbio

---

## **ART. 1 – DEFINIZIONE**

---

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra la Scuola e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre alla Scuola beni o servizi in cambio di pubblicità. L'Istituto Comprensivo intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato.

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo.

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a. il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b. la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c. gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

È prevista la facoltà della Scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor.

È inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine della Scuola, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto, o la mancata o parziale esecuzione

delle prestazioni o dei servizi offerti, sarà causa di risoluzione del contratto fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale Rappresentante dell'Istituto.

I criteri per l'individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono disciplinati dal presente regolamento.

## **ART. 2 – OGGETTO**

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

- attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, etc;
- interventi a favore della biblioteca (fornitura di attrezzature, libri, volumi ecc.)
- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili ecc)
- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
- ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- a. contributi economici da versare direttamente alla Scuola; possono contribuire anche più sponsor per la stessa iniziativa/attività;
- b. cessione gratuita di beni e/o servizi
- c. compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione di attività organizzate dalla Scuola;
- d. progetti di crowdfunding

## **Art.3-FINALITA' E INDIVIDUAZIONE SPONSOR**

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.

Ogni contatto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.

Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività della scuola e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

## **Art. 4-DICHIARAZIONI SPONSOR**

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola:

- la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
- la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime di una singola iniziativa o attività prevista nel Pof della scuola.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno ma eventualmente rinnovabile.

---

#### **Art.5 - SOGGETTI SPONSOR**

---

Possono assumere la veste di sponsor istituzionale i seguenti soggetti:

- a. qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione;
- b. qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative, le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
- c. le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile e purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali della scuola.

---

#### **ART. 6 – CONTRIBUTI ECONOMICI**

---

Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente o indirettamente alla scuola alla Scuola.

Il contributo può essere richiesto dalla Scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa.

I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva.

---

#### **ART. 7 – CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI**

---

Le società, le imprese, i professionisti, le Associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. La Scuola, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate.

---

#### **ART. 8 – COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA**

---

Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dalla Scuola, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita, ivi compresa la possibilità di stipulare un'apposita convenzione alquanto vantaggiosa che abbia, come unica ricaduta possibile, un beneficio diretto, concreto e sostanziale per gli alunni e le loro famiglie.

---

#### **ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA**

---

La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:

- riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc);
- pubblicazione nel sito WEB della Scuola, e su apposita bacheca apposta nell'atrio dei plessi, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.

## ART. 10 – VINCOLI DI SPONSORIZZAZIONE

Il Dirigente Scolastico, in qualità di legale rappresentante, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che la scuola possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.

I fini istituzionali e/o le attività dello sponsor non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della Scuola, e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:

- probabile conflitto di interesse tra l'attività pubblica della Scuola e quella privata dello sponsor, dove tutte le componenti scolastiche si asterranno dal proporre sponsorizzazioni se direttamente interessate quali soggetti beneficiari di eventuali introiti;
- possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;
- pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, etc;
- qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno ma è eventualmente rinnovabile.

## ART. 11 – SCELTA DELLO SPONSOR

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- ricevimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti individuati
- pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse
- gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione di quelle più convenienti

Le richieste di sponsor sono pubblicizzate mediante pubblicazione all'albo e/o con altre forme ritenute di volta più convenienti per una maggior conoscenza e partecipazione oppure attraverso comunicazioni a soggetti che si ritiene possano essere eventualmente interessati.

L'avviso, di cui ai precedenti commi, contiene in particolare i seguenti dati:

- ☐ l'iniziativa in occasione della quale è riservato lo spazio pubblicitario
- ☐ l'esatta determinazione della comunicazione utilizzabile per la pubblicità
- ☐ modalità ed i termini di presentazione dell'offerta

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:

- ☐ il bene, il servizio, l'immagine, il messaggio che si intende pubblicizzare
- ☐ il corrispettivo della sponsorizzazione

➤ L'offerta, per i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

### ***se persone fisiche:***

1. l'inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli art.120 e seguenti della legge 24.11.1981, n.689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale
2. l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia
3. l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese)
4. la non appartenenza a cariche pubbliche di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

### ***se persone giuridiche:***

1. oltre alle autocertificazioni di cui sopra, riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza dovrà essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti

L'offerta dovrà, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell'Ufficio, è approvata dal Dirigente Scolastico.

---

#### **ART. 12 – STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

---

La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale verranno stabiliti:

- il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione secondo le forme e le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità definite nel contratto;  
la durata del contratto di sponsorizzazione;
- ☐ il corrispettivo per la sponsorizzazione;
- ☐ gli obblighi assunti dalle parti;
- ☐ le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – con pagamento immediato tramite bonifico bancario;

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell'affidamento.

Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della Scuola, in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

---

#### **ART. 13 – MONITORAGGIO**

---

Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente regolamento per poter relazionare al Consiglio di Istituto.

---

#### **ART. 14 - GESTIONE OPERATIVA**

---

La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d'Istituto.

---

#### **ART. 15 – SPONSORIZZAZIONE E PRIVACY**

---

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell'Istituto Comprensivo non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali.

Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo.

Ne consegue il dovere per l'amministrazione dell'Istituto Comprensivo di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

---

#### **ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

---

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della Legge 31.12.1996, n.675 e successive modificazioni.

Titolare del trattamento è l'istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.

---

#### **ART. 17 – NORME DI RINVIO**

---

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.

#### **ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE**

---

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto mediante l'affissione all'Albo e pubblicazione sul sito istituzionale [www.iccomorebbio.gov.it](http://www.iccomorebbio.gov.it)

## CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:

la Società \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_

cod. fisc. \_\_\_\_\_

di seguito denominata "Sponsor";

e l'Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di 1° grado

I.C. COMO REBBIO con sede in Via Cuzzi 6 22100 COMO

in persona del legale rappresentante: dott.ssa Daniela De Fazio

### premesse

- che l'Istituzione scolastica di cui sopra ha definito nell' ATTO DI INDIRIZZO, tra le priorità della scuola, il .....  
..... che il PTOF prevede un progetto.....
- che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda, ecc.
- che alla Scuola sono note le finalità dell'attività svolta dallo sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dalla Scuola stessa
- che sono stati fissati dal Consiglio d'Istituto con delibera n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ i criteri per procedere ad accordi di sponsorizzazione a mente di quanto disposto dall'art. 33 D.M. 44/2001

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### TITOLO I: OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

##### Art.1 - Obblighi dell'Istituzione scolastica

L'Istituzione scolastica si obbliga:

- a realizzare nel periodo \_\_\_\_\_ la seguente iniziativa/attività.....

come previsto nel P.T.O.F. e nel programma annuale;

- ad attuare forme di promozione, comunicazione, pubblicità secondo le forme e le modalità di seguito indicate
- a rendere di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello sponsor;
- al presente contratto è allegata apposita specifica nella quale vengono definite le caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati nell'ambito dell'iniziativa di sponsorizzazione.

##### Art.2 - Obblighi dello sponsor

Lo sponsor si obbliga a

## **TITOLO II: CORRISPETTIVO PER LA SPONSORIZZAZIONE**

a. Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'Ente un corrispettivo/finanziamento globale di €. \_\_\_\_\_ nel modo seguente:

Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'Ente a titolo gratuito i seguenti beni e/o servizi:

### **Art.3 - Spese ed oneri fiscali**

Sono a carico dello sponsor tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente.

## **TITOLO III: DIRITTO, PER IL SOGGETTO PRIVATO O PUBBLICO, ALLA SPONSORIZZAZIONE "ESCLUSIVA" / "NON ESCLUSIVA" DELLE MANIFESTAZIONI/ATTIVITÀ**

### **Art.4 - Esclusiva**

Lo Sponsor avrà il diritto esclusivo di sponsorizzare l'evento/attività e la Scuola non potrà né direttamente né indirettamente, neppure parzialmente, anche senza scopo di lucro, attribuire tale diritto ad altro soggetto.

ovvero:

#### **co-Sponsor**

La Scuola potrà scegliere altri co-sponsor, purché essi non siano dello stesso settore in cui opera lo Sponsor e purché l'associazione fra i vari co-Sponsor non possa nuocere agli interessi e all'immagine dello Sponsor.

## **TITOLO IV: DURATA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

### **Art.5 - Facoltà di recesso**

A norma dell'art. 1373 cod.civ. l'Amministrazione scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

### **Art. 6 - Diritto d'uso dell'immagine**

Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine della scuola, ancorché si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti della scuola stessa.

### **Art.7 - Pubblicità**

Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti per la sponsorizzazione.

### **Art.8 - Limiti di responsabilità**

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento/attività suindicato/a ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

**TITOLO V: CLAUSOLE DI TUTELA RISPETTO ALLE EVENTUALI INADEMPIENZE**

**Art. 9 - Risoluzione del contratto**

---

La scuola ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all'art. 2, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r., con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'Ente ed a spese dello Sponsor. In caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato all'Amministrazione scolastica.

**Art. 10 - Foro competente**

---

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di cui al R.D. 30 Ottobre 1933, n. 1611

Como, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_